

ALLEGATO A

Regolamento del decentramento **Testo modifiche**

INDICE

Art. 1 Modifiche all'articolo 11 del regolamento del decentramento.....	2
Art. 2 Introduzione degli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater ed 11-quinquies del regolamento del decentramento.....	2
Art. 3 Modifiche all'articolo 12 del regolamento del decentramento.....	4
Art. 4 Modifiche all'articolo 46 del regolamento del decentramento.....	4

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 del regolamento del decentramento

1. Nell'articolo 11 del regolamento del decentramento, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: «5-bis. Nell'avviso di convocazione è sempre indicata la sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio circoscrizionale o è disposto espressamente il ricorso all'adunanza telematica.».

Art. 2

Introduzione degli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater ed 11-quinquies del regolamento del decentramento

2. Dopo l'articolo 11 del regolamento del decentramento sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 11-bis

Riunioni in presenza e telematiche dei Consigli circoscrizionali

1. I Consigli circoscrizionali si riuniscono ordinariamente in presenza. Il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 43 di questo regolamento, anche su richiesta motivata di uno o più consiglieri, può convocare il Consiglio circoscrizionale in riunione telematica o mista. Ove gli strumenti lo consentono, dovrà essere garantito lo streaming per la cittadinanza. L'avviso di convocazione sarà inviato ai Consiglieri comunali tramite link.

2. Il Presidente prima della convocazione si accerta che la sala sia dotata di impianto di partecipazione e di votazione da remoto con un sistema di identificazione certa dei partecipanti e dei votanti

3. Il Consigliere che intende partecipare da remoto alla seduta convocata ai sensi del comma 1 ne dà preavviso al Presidente almeno entro il giorno precedente lo svolgimento dell'adunanza. Il Presidente autorizza la partecipazione da remoto ed in tal caso la partecipazione unicamente da locale dedicato, rispettando il decoro dovuto all'Istituzione e mantenendo la videocamera accesa. In caso di mancato preavviso il Consigliere può partecipare solo in presenza all'adunanza.

4. I partecipanti in collegamento da remoto rispondono all'appello nominale, mantenendo attivi videocamera e microfono in modo da consentire l'identificazione personale e la verifica della regolarità del luogo di collegamento.

Art. 11-ter

Svolgimento delle adunanze telematiche

1. Le adunanze telematiche sono svolte di norma con la compresenza, nello stesso luogo, del Presidente e del Segretario. In caso di accertata impossibilità, il Presidente ed il Segretario possono anche trovarsi in luoghi diversi, purché gli stessi risultino continuamente connessi al sistema di videoconferenza per l'intera seduta.

2. La disconnessione del Presidente o del Segretario determina la sospensione dell'adunanza.

3. I Consiglieri che non possano utilizzare il collegamento in remoto possono partecipare di persona alla riunione dal medesimo luogo del Presidente o del Segretario, previa autorizzazione del Presidente medesimo.

4. Il Presidente può sospendere la seduta in caso di malfunzionamento del sistema o se ritiene che non vi siano le condizioni per garantirne la regolarità.

Art. 11-quater

Partecipazioni in collegamento da remoto

1. I Consiglieri collegati da remoto sono considerati presenti a condizione che:

- a) la seduta si svolga in modalità telematica oppure il partecipante sia stato previamente autorizzato dal Presidente nei casi previsti dal presente regolamento;
- b) l'interessato mantenga la videocamera accesa e sia identificato personalmente;
- c) il luogo di collegamento sia conforme ai requisiti prescritti dal presente regolamento.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti per l'intera durata dell'adunanza. In caso di accertamento della non conformità o di sopravvenuta assenza del Consigliere dal terminale, questi è considerato, a seconda dei casi, assente o uscito.

3. Il Consigliere partecipante da remoto che non abbia ottemperato alle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis:

- a) è considerato presente a decorrere dal primo appello nominale o votazione in cui risulti presente, salvo diverso accertamento da parte del Segretario;
- b) è considerato assente a decorrere dal minuto successivo all'ultimo accertamento della relativa presenza, nei modi sopra indicati, salvo diverso accertamento da parte del Segretario.

4. Se, per problemi tecnici, un partecipante da remoto non potesse collegarsi o dovesse scollegarsi, la seduta prosegue, ferme restando le previsioni in materia di validità delle adunanze e di verifica del numero legale. I Consiglieri impossibilitati a collegarsi alla seduta sono considerati assenti giustificati.

5. Gli strumenti elettronici ed informatici utilizzati dei lavori del Consiglio nel loro complesso devono garantire l'accertamento dell'identità dei Consiglieri che intervengono ed il regolare svolgimento dell'adunanza.

Art. 11-quinquies

Comportamento in collegamento da remoto

1. Chi partecipa in collegamento da remoto deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale, anche con riguardo alle forme di presentabilità personale.

2. È vietato collegarsi da luoghi diversi da quelli previamente autorizzati dal Presidente del Consiglio circoscrizionale.

3. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, chi partecipa alla seduta in collegamento da remoto assicura che il proprio microfono sia disattivato. In caso di attivazione del microfono fuori dai casi consentiti, il Presidente può disporre la disattivazione, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti disciplinari.
4. I Consiglieri e gli invitati in collegamento da remoto mantengono la videocamera accesa durante il corso dell'adunanza. Gli altri soggetti collegati alla seduta mantengono di norma la videocamera spenta, salvo che sia concessa loro la parola.
5. Eventuali funzioni di messaggistica e di scambio documenti integrati nel sistema di gestione dei lavori d'aula non devono essere utilizzati a fini privati o per commenti, considerazioni o comunicazioni personali.
6. I partecipanti in collegamento da remoto adottano idonee misure per garantire che non siano presenti altre persone nel locale da cui si collegano. In caso di seduta segreta i partecipanti devono adottare gli accorgimenti necessari a garantire la segretezza della seduta.
7. Chi partecipa o interviene alla seduta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, dei propri account di accesso agli strumenti informatici utilizzati per la seduta, nonché dell'utilizzo improprio del microfono, della videocamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 12 del regolamento del decentramento

1. Nell'articolo 12 del regolamento del decentramento, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. È onere del Consigliere avvisare il Segretario della propria entrata e uscita nel corso della seduta, anche al fine del riconoscimento del gettone di presenza. In caso di collegamento da remoto l'avviso è effettuato tramite il sistema informatico in uso.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 46 del regolamento del decentramento

1. Nell'articolo 46 del regolamento del decentramento, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: «9. Il Presidente può convocare la Commissione anche in riunione telematica o mista. Nelle riunioni in presenza, il Presidente può autorizzare puntualmente il collegamento da remoto di determinati componenti della Commissione o di altre persone invitate a partecipare alla seduta. È onere dell'interessato presentare la richiesta di collegamento da remoto al Presidente con congruo anticipo rispetto alla data e all'orario di convocazione della seduta.».